

PROVINCIA DI TRENTO

La Provincia di Trento ha adeguato la L.P. 9 dicembre 1991, n. 24, "Norme per la protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia", ai principi fondamentali di grande riforma contenuti nella legge n. 157/92 con L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

In termini generali l'articolo 5 della L.P. n. 24/91, prevede, al comma 5, che "ai sensi dell'articolo 14, comma 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il piano faunistico e la disciplina per l'articolazione del territorio e per la gestione della caccia di cui agli articoli 14 e 23 sostituiscono in Provincia di Trento la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria".

Nel dettaglio si informa come:

1. Il piano faunistico provinciale, di cui al già citato articolo 5, volto tra l'altro ad individuare le misure per il miglioramento del patrimonio faunistico, anche attraverso specifiche articolazioni del territorio (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, ecc.) è in fase avanzata di predisposizione, avendo la Giunta provinciale affidato uno specifico incarico di consulenza con deliberazione n. 13556 di data 24 novembre 1995.
2. L'articolo 14 della L.P. n. 24/91 stabilisce che, "in armonia con le disposizioni dell'articolo 4 (zona delle Alpi) e in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, resta ferma la costituzione di diritto del territorio provinciale in riserve di caccia disposta dalla legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30".
3. La disciplina relativa alle specie cacciabili e al calendario venatorio è dettata dagli articoli 29 e 30 della L.P. n. 24/91, ove è fatto espresso richiamo ai disposti dell'articolo 1 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dall'articolo 5 del D. lgs. 16 marzo 1992, n. 267: "Lo standard di protezione della fauna selvatica è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale".
4. L'articolo 27, comma 4 della L.P. n. 24/91 prevede che la Giunta provinciale istituisca zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e provveda all'adozione delle altre misure di protezione ambientale previste dall'articolo 1, comma 5, della L. n. 157/92 secondo le modalità stabilite dalla L.P. 23 giugno 1996, n. 14, recante "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico". In base a tale legge sono stati istituiti 38 dei 68 biotopi di interesse provinciale individuati dal Piano urbanistico provinciale.

L'applicazione delle direttive comunitarie e dei trattati internazionali sulla conservazione della fauna selvatica è prevista al comma 3 dell'articolo 29 della L.P. n. 24/91, in

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

particolare per quanto concerne l'adeguamento dell'elenco delle specie oggetto di caccia.

Per quanto poi concerne la deroga di cui all'articolo 9 della direttiva n. 79/409 CEE del 2 aprile 1979, l'articolo 31, comma 4 della L.P. n. 24/91, stabilisce la procedura applicativa in base alla quale la Giunta provinciale, su proposta del Comitato faunistico provinciale, sentito l'Osservatorio faunistico provinciale, determina annualmente nel Calendario venatorio le specie non comprese nell'allegato II della citata direttiva che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le condizioni nonché le modalità di cattura e di abbattimento.

5. La disciplina degli esami venatori è stabilita dall'articolo 39 della L.P. n. 24/91, che recepisce i principi dell'articolo 22 della L. n. 157/92 con particolare riferimento alla fissazione delle modalità per lo svolgimento degli esami. La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 3849 di data 4 aprile 1996 ha disciplinato in dettaglio l'organizzazione delle sessioni di esame che risultano articolati in tre parti:

- a) una prova pratica relativa all'uso delle armi;
- b) una prova scritta in forma di quiz;
- c) una prova orale nel corso della quale viene, tra le altre cose, valutata la capacità del candidato di riconoscere le principali specie della fauna selvatica nazionale.

6. Nel corso del 1995 la Provincia di Trento ha rilasciato n. 454 tesserini venatori per l'esercizio della caccia sul restante territorio nazionale.

I permessi di caccia rilasciati in Provincia di Trento per la stagione venatoria 1995/96 sono risultati essere 7.738.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

La regione Friuli-Venezia Giulia, con L.R. n. 21/1993 e L.R. n. 24/1996 ha provveduto ad adeguare la propria legislazione in materia venatoria ai principi contenuti nella legge n. 157/1992.

In merito alla pianificazione faunistico-venatoria, si sta provvedendo a dare attuazione agli adempimenti di cui all'art. 1 della L.R. n. 24/1996, che prevede la redazione di un piano faunistico regionale quale risultato del coordinamento dei piani faunistici provinciali.

L'attività e l'organizzazione venatoria, impostata sulle riserve di caccia di diritto istituite con la legge regionale n. 13/1969, espressamente richiamata dall'art. 1 della L.R. n. 21/1993, presentata già condizioni di gestione faunistico-venatoria che possono considerarsi adeguate ai principi generali indicati nella legge n. 157/92.

Infatti nel territorio regionale sono presenti diversi istituti preclusi a qualunque forma di esercizio venatorio, fra cui otto oasi di protezione, una zona gestita dal Corpo forestale dello Stato nel Tarvisiano (24.000 ha.), diverse aree gestite dall'Azienda regionale delle Foreste (oltre 15.000 ha.), una zona di ripopolamento e cattura.

Ulteriori aree risultano precluse all'esercizio venatorio in quanto, a partire dalla stagione venatoria 1993/94, ha trovato applicazione il divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 157/1992 nei parchi regionali costituiti con l'adozione da parte dei Comuni dei relativi piani di conservazione e sviluppo.

Attualmente è all'esame del Governo una nuova normativa sui parchi e sulle riserve naturali regionali, recentemente approvata dal Consiglio regionale, con la quale si è proceduto alla costituzione di 2 parchi regionali e di n. 10 riserve naturali in conformità alla legge n. 394/1991.

Fin dal 1971, inoltre, è vigente in regione un meccanismo autonomo per la determinazione del numero massimo di soci per ciascuna riserva di caccia di diritto, area nella quale si realizza uno stretto rapporto territorio-cacciatore, dotata di una zona addestramento cani e di una zona di rifugio.

In merito all'organizzazione venatoria territoriale, si ribadisce che la L.R. n. 13 del 1969, espressamente richiamata dall'art. 1 della L.R. n. 21/1993, ha individuato nella riserva di caccia di diritto l'unità venatoria gestionale; trattasi di ambiti coincidenti di norma con i singoli territori comunali la cui gestione è affidata all'Organo gestore riserve che la esplica ai sensi della citata L.R. n. 13/1969 e relativo regolamento di esecuzione.

Per le specie cacciabili e i periodi di caccia, la materia risulta compiutamente trattata dalla legge regionale n. 24/1996 (artt. dal 2 al 7), ai sensi della quale è stato redatto

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il manifesto per le norme vigenti nella stagione venatoria 1996/1997. Come si evince dal suddetto documento nell'annata venatoria 1996,,1997 non si è dato corso alle procedure previste dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 9 della sopra citata L.R, n. 24/1996 concernente l'applicazione delle procedure di deroga di cui all'art. 9 della Direttiva C.E.E. 409/1979.

Per l'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, si rimanda a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 24/1996. Attualmente si sta anche provvedendo all'individuazione dei valichi previsti dall'art. 22 della citata L.R. n. 24/1996.

In meiro agli esami per l'abilitazione all'esercizio venatoria, si è provveduto con l'art. 17 della L.R. n. 21/1993 e con l'art. 27 della L.R. n. 24/1996 ad uniformare la normativa regionale al contenuto dell'art. 22 della legge n. 157/1992.

Da ultimo si comunica che nel corso dell'annata venatoria 1995/1996 il numero di soci delle riserve di caccia di diritto è risultato complessivamente di n. 13.404 unità, così ripartito per provincia:

- Gorizia n. 976
- Pordenone n. 3.971
- Trieste n. 306
- Udine n. 8.1 51

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE VENETO

Con Legge regionale 27 giugno 1996 n.17 la Regione Veneto si è dotata del fondamentale strumento di pianificazione faunistico-venatoria previsto dall'art.10 della legge 157/92. Si può pertanto considerare concluso, almeno dal punto di vista della pianificazione, l'iter di applicazione della legge quadro nazionale.

Il Piano regionale recepisce ampiamente le scelte operate a livello provinciale, e ciò con particolare riferimento alla ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale in Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e Comprensori Alpini (C.A.).

Per quanto concerne in particolare gli A.T.C., interessante risulta l'impostazione differenziata della strategia di piano:

- per alcune provincie (Vicenza e Rovigo) si è optato per una scala sub-provinciale a maglia larga (due-tre Ambiti per provincia);
- per altre provincie (Venezia, Verona e Padova) si è ritenuto opportuno aumentare sensibilmente la ripartizione territoriale (cinque- otto Ambiti per provincia); per la provincia di Treviso è stata recepita una scala sostanzialmente "sovracomunale" (tredici Ambiti).

L'aver recepito in toto le indicazioni provenienti dalle realtà locali (certamente caratterizzate da tradizioni venatorie e contesti faunistico-ambientali non omogenei) consentirà di sperimentare "sul campo" i vantaggi e gli svantaggi attribuibili alle diverse impostazioni.

A seguito dell'approvazione del Piano si è provveduto a porre in essere la procedura prevista dall'art.15 comma terzo della l.157/92 (fondi sottratti alla gestione programmata).

Per quanto concerne le dinamiche faunistiche a maggior impatto, si richiamano le segnalazioni sempre più preoccupate provenienti dalle Amministrazioni provinciali (competenti nell'attività di controllo ex art.19 della 157/92) e da componenti imprenditoriali del settore primario relativamente alla presenza oramai endemica di cormorani e nutrie.

Per quanto riguarda la stagione venatoria 96/97, si può affermare che la medesima si è svolta regolarmente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La Regione Emilia-Romagna ha recepito la Legge 157/92 con le disposizioni contenute nella L.R. 8/94.

Detta normativa, all'art. 3, individua gli strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria regionale e provinciale.

All'art. 7, comma 3, si prevede che i P.F.V. provinciali siano approvati su parere della Giunta regionale che si esprime sulla loro conformità alle indicazioni contenute negli atti del piano faunistico-venatorio regionale.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 14 della legge 157/92, il Capo IV della L.R. 8/94 disciplina l'organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e la programmazione dei prelievi venatori.

In particolare l'art. 30 riserva la perimetrazione degli A.T.C. alla Provincia, sia in ordine alle dimensioni che ai criteri per l'individuazione dei territori in essi ricompresi, sancendo riferimenti di massima. Tale perimetrazione deve inoltre essere successiva al piano faunistico-venatorio provinciale.

Il comma 2 prevede inoltre una prima perimetrazione di carattere sperimentale che diviene definitiva solo successivamente (entro il 31/1/1995) e che questa sia soggetta a revisione quinquennale in relazione alla validità del piano faunistico venatorio provinciale. Alla data odierna tutte le Province di questa Regione hanno provveduto alla perimetrazione degli A.T.C. nei territori di loro competenza. Non vi sono A.T.C. che interessino territori di Province e Regioni contigue.

In particolare il territorio regionale ricomprende in:

- Prov di Piacenza 17 ATC
- Prov. di Parma 9 A.T.C.
- Prov. di Emilia 4 A.T.C.
- Prov. di Modena 3 A.T.C.
- Prov. di Bologna 4 A.T.C.
- Prov. di Ferrara 9 A.T.C.
- Prov. di Forlì 6 A.T.C.
- Prov. di Ravenna 3 A.T.C.
- Prov. di Rimini 1 A.T.C.

Totale 56 A.T.C.

L'art. 31, dedicato alla costituzione del Comitato direttivo, riguarda la fase di avvio che contempla la costituzione di un comitato direttivo provvisorio, cui è affidato il compito di approvare lo statuto e di procedere alla nomina degli organi dell'A.T.C.

L'art. 32 disciplina gli organi dell'A.T.C., lo Statuto, la designazione dei rappresentanti degli Enti locali e richiama le disposizioni del codice civile relative alle associazioni non riconosciute al fine di caratterizzare l'A.T.C. come struttura associativa privata.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'art. 33 delinea i compiti degli A.T.C., in particolare dell'attuazione del piano faunistico-venatorio, del calendario venatorio, degli interventi per il miglioramento degli habitat e l'attività di ricognizione delle riserve ambientali e della consistenza faunistica tramite un programma annuale degli interventi controllati dalla Provincia.

Gli artt. 35 e 36 regolamentano i criteri e le modalità di iscrizione dei cacciatori sancendo "diritti" e priorità. L'applicazione di tali norme da parte degli A.T.C. regionali, in un primo momento, è stato molto difforme e l'Assessorato regionale competente è dovuto più volte intervenire tramite circolari.

Infine i successivi artt. 37, 38, 39, 40 regolamentano gli interscambi regionali, la partecipazione dei cacciatori alla gestione degli A.T.C., i doveri del cacciatore ed i divieti e facoltà in A.T.C.

La L. 157/92 all'art. 14 co. 7 prevede che le Regioni, nei successivi 90 giorni dalla comunicazione del Ministero degli indici di densità minima, approvino e pubblichino il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero.

La L.R. 8/94 all'art. 8 ha previsto che la Giunta regionale, sentito il parere delle Province e dell'INFS determini per ogni ambito territoriale di caccia l'indice di densità venatoria programmata, l'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia nei terreni umidi e nelle località interessate al passo delle principali specie migratorie, l'indice massimo delle presenze extraregionali.

Con delibera della Giunta regionale n. 3229/95 è stata individuata, per le stagioni venatorie 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99 una fascia da 1 cacciatore ogni 18 ettari fino a 1 cacciatore ogni 12 ettari entro la quale viene stabilito, annualmente, con apposita deliberazione della Giunta regionale, per ogni A.T.C. il numero di cacciatori ammissibili, compresi coloro che intendono praticare le forme speciali di caccia (art. 8, comma 1 lett. b) L.R. 8/94) nonché i cacciatori extraregionali.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18- comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, all'art. 50 prevede la predisposizione del calendario venatorio regionale.

Tale atto, da sottoporre preventivamente alla consultazione delle Province e delle associazioni di categoria, nonché al parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, deve indicare, tra l'altro l'elenco delle specie selvatiche prelevabili, i periodi e le giornate consentite, il carniere massimo per specie ed i periodi in cui è consentito l'addestramento dei cani.

In tale atto sono infine riportate le misure di salvaguardia delle produzioni agricole con l'individuazione dei terreni in attualità di coltivazione, nonché le norme relative all'uso del tesserino venatorio.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il calendario venatorio regionale rappresenta pertanto un punto di riferimento generale per le Province che, tramite i rispettivi calendari provinciali, possono - a norma dell'art. 18 della legge statale - autorizzare modificazioni dei termini contenuti nel sopracitato calendario regionale.

La Giunta regionale ha pubblicato in data 19 luglio 1996 il calendario venatorio relativo alla stagione 1996/97 di cui all'allegata deliberazione n. 1675 del 17/07/96.

In particolare per la stagione venatoria 1996/97 si è provveduto ad applicare il regime di prelievo in deroga per le specie di fauna selvatica presenti sul territorio regionale e non contemplati all'allegato II/A della direttiva comunitaria n. 79/408.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'art. 22 della L.157/92, l'art. 46 della L.R. 18 febbraio 1994, n. 8 prevede l'istituzione, da parte delle Province, di una Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio ed il medesimo articolo ne sancisce la composizione.

Il successivo art. 47 regola le procedure relative all'acquisizione, previo superamento dell'apposito esame da parte del cacciatore, ed al rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio.

Il medesimo articolo demanda ad apposite direttive vincolanti le specifiche modalità di svolgimento delle prove e del programma d'esame. Tali direttive - Deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 1995 n. 66 - prevedono specifici programmi relativi alle materie di cui all'art. 22 della L. 157/92 e la predisposizione di questionari-quiz da divulgare e da utilizzare, da parte delle Province, per lo svolgimento della prova scritta di detto esame di abilitazione.

I tesserini rilasciati nella stagione venatoria 1995/96 sono qui di seguito riportati:

PIACENZA	4.259	6,39%
PARMA	6.792	10,18%
REGGIO EMILIA	6.288	9,43%
MODENA	7.914	11,87%
BOLOGNA	11.831	17,74%
FERRARA	3.991	5,98%
RAVENNA	9.578	14,36%
FORLII	9.688	14,53%
RIMINI	6.346	9,52%
TOTALE R.E.R.	66.687	100%

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE MARCHE

La Regione Marche ha recepito la normativa nazionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio con i seguenti provvedimenti:

- L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;
- L. R. 5 gennaio 1995, n. 8 "Modifica della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre 1994 avente ad oggetto Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;
- R.R. 9 ottobre 1995, n. 41 "Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie";
- R.R. 12 gennaio 1996, n. 42 "Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, dei cani da caccia e della detenzione e uso dei richiami vivi, in attuazione degli articoli 23 e 32 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7";
- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 260 del 07103195. ad oggetto "Piano faunistico-venatorio regionale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1427 del 05104/93 ad oggetto "L. 157/92, art. 1, comma 5 - Istituzione di n. 7 zone di protezione lungo alcune rotte di migrazione dell'avifauna attraverso le Marche";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3539 del 18/12/95 ad oggetto "L.R. 7195. art. 28 Disposizioni concernenti l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio".

Inoltre, per l'applicazione art. 10, L. 157/92 le singole Province hanno elaborato la prima stesura dei relativi Piani faunistico-venatori, sui quali la Giunta regionale ha formulato le proprie osservazioni. Tenuto conto di queste ultime le Province approveranno i Piani definitivi entro l'anno 1997.

I Piani faunistico-venatorio provinciali, articolati per comprensori omogenei, si articolano secondo le previsioni dell'art. 10, comma 8 della L. 157/92, ricomprendendovi i diversi istituti faunistici.

Per l'applicazione dell'art. 14 della legge 157/92, il Piano faunistico-venatorio regionale ha individuato e delimitato gli Ambiti Territoriali di Caccia nella misura di otto A.T.C. (due per ogni provincia) ed ha stabilito il corrispondente Indice di Densità Venatoria regionale, aggiornabile annualmente sulla base dei dati censuari.

In merito all'applicazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 157/92, detta disposizione è stata recepita dall'art. 30 della L.R. 7/95. Per la stagione venatoria 1996/97 le specie cacciabili ed i relativi periodi di caccia, nonchè il Regolamento venatorio sono stati definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 1583 del 03/06/96 ad oggetto: " L. R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio 1996/97".

In merito all'applicazione delle direttive comunitarie e convenzioni internazionali in materia, sono state istituite zone di protezione speciali lungo le rotte di migrazione dell'avifauna. Quanto, poi, all'applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Dir. 79/409/CEE, l'art. 30 della L.R.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7195 ha definito le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli ed i dati raccolti nell'esercizio venatorio.

Annualmente, con il Calendario venatorio regionale, le condizioni di deroga vengono meglio specificate quanto a:

- specie animali prelevabili in regime di deroga (per la stagione venatoria 1996/97: passero, passera mattugia, storno e taccola);
- modalità di prelievo (appostamento fisso e/o temporaneo);
- periodi temporali;
- quantitativi massimi prelevabili giornalmente e annualmente;
- modalità di annotazione delle giornate di caccia e del numero di capi prelevati, quali strumento di controllo del prelievo stesso anche in relazione ai rapporti annuali in tema di deroghe;
- applicazione delle sanzioni di natura amministrativa;
- divieto di commercializzazione dei capi abbattuti.

Per l'applicazione dell'art. 22 della legge n. 157/92, l'esame per l'abilitazione per l'esercizio venatorio è costituito da una prova scritta, mediante test a risposta multipla, e da una prova orale.

Infine, il numero di tesserini venatori rilasciati durante la stagione venatoria 1995/96, ritirati dagli utenti nei Comuni di residenza delle quattro Province marchigiane, è così articolato:

- Ancona: n. 11.281
- Ascoli Piceno: n. 8.654
- Macerata: n. 8.046
- Pesaro Urbino: n. 13.892

Il totale regionale, per la stagione venatoria 1995/96, ammonta a n. 41.873 utenti cacciatori.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE UMBRIA

Con la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 la Regione Umbria ha dato attuazione alla legge n. 157/92.

Per alcuni aspetti, quali ad esempio quelli relativi alla programmazione, è stata in gran parte mantenuta la impostazione già avanzata dalla precedente normativa regionale.

La nuova legge regionale disciplina in modo specifico tutte le materie che la legge n. 157/92 demanda alle Regioni o lascia indeterminate.

Nonostante il carattere minuziosamente descrittivo della legge n. 157/92, la legge regionale ha assunto un ruolo di notevole importanza per realizzare i nuovi istituti recati dalla legge di riforma, in una realtà locale che, a differenza di altre Regioni, non aveva esperienze e tradizioni di gestione programmata della caccia. Le materie più importanti in cui la legge regionale interviene in modo significativo sono infatti: a) i processi di pianificazione faunistico-venatoria, dando maggiori contenuti e un più decisivo ruolo di indirizzo al piano regionale; b) il rapporto di integrazione tra le funzioni di legislazione, programmazione, indirizzo e coordinamento della Regione e le funzioni delle Province e degli altri soggetti che concorrono alla programmazione e gestione faunistico - venatoria; c) i principi della gestione Programmata della caccia, la cui disciplina dettagliata è rinviata ad apposito regolamento.

Sul versante della pianificazione la Regione Umbria ha realizzato da tempo importanti esperienze e, precorrendo i tempi, ha predisposto il proprio primo piano faunistico regionale fin dal 1983, che rappresenta ancora oggi un valido riferimento per i criteri e le indicazioni in esso contenuti e che ha consentito di sviluppare già in questi anni una forte azione programmatoria e di gestione a fini faunistici del territorio.

Infatti, dal piano faunistico regionale sono derivati i piani annuali e pluriennali delle Province, che hanno rappresentato l'attuazione concreta della Pianificazione territoriale e degli interventi di gestione faunistica. La costante integrazione dei livelli regionali e provinciali ha permesso di conseguire un insieme coordinato e completo sia di documenti che di azioni programmatiche in questa materia.

Con la legge regionale di recepimento nella fase di prima attuazione, è stato mantenuto tale schema, che, fino all'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale, prevedeva l'adozione dei criteri per la programmazione delle Province, al fine di offrire un quadro di riferimento unitario per l'elaborazione dei Piani Provinciali.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale è stato approvato dal Consiglio regionale con una prima deliberazione del 23.7.1996, n. 228 rinviata dal Commissario del Governo con richiesta di chiarimenti e, successivamente, con delibera del 12.11.1996. n. 261.

In questo quadro le Province di Perugia e Terni avevano intanto provveduto alla approvazione dei propri Piani, definiti

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da ambedue le amministrazioni " primi documenti di base".

Recentemente, la Provincia di Perugia ha approvato il proprio Piano Faunistico Venatorio definitivo e la Provincia di Terni ha in corso di elaborazione il proprio.

La gradualità di applicazione della riforma recata dalla legge n. 157/92 è confermata dalla stessa L.R. n. 14 del 1994 che, oltre a fissare in un triennio, la durata di validità dei piani provinciali, all'art. 42 (norme transitorie) attribuisce uguale validità temporale alla prima ripartizione del territorio in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

Con deliberazione del Consiglio regionale del 7 marzo 1995. n. 766, si approva la formazione di tre Ambiti Territoriali di caccia: ATC n. 1 - Alto Tevere - Perugino - Trasimeno; ATC n. 2 - Media Valle del Tevere - Valle Umbra - Spoletino - Valnerina; ATC n. 3 - Ternano Orvetano.

Successivamente con delibera di Giunta del 27.2.1996 n. 1239 sono state modificate le delimitazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia n. 1 e n. 2. Il Regolamento regionale del 3 aprile 1995 n. 19 "Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia" e successive integrazioni (17 agosto 1995 n. 37i e modifiche (14 giugno 1996 n. 11) disciplina la loro organizzazione. Ogni A.T.C. è composto dai seguenti organi: Comitato di Gestione; Presidente; Ufficio di presidenza; collegio revisori dei conti.

Le scelte relative al calendario venatorio sono state adottate valutando in primo luogo l'opportunità di tenere ferma la durata complessiva dei periodi di caccia indicati dall'art. 18 della legge 157/92 considerando la possibilità di spostamento di un uguale numero di giorni delle date di apertura e di chiusura, al fine di favorire gli interventi di gestione faunistica, mantenendo inalterato il periodo di prelievo.

L'avvio della riforma dell'attività venatoria che comporta nuove restrizioni alla mobilità del cacciatore, alle specie cacciabili ed ai periodi di caccia viene calato nella realtà regionale umbra quale novità assoluta.

I contenuti del calendario venatorio regionale consolidati negli ultimi anni e confermati nella stagione venatoria 1996/97 sono:

- PERIODI DI CACCIA - Anticipo dei periodi di caccia ad alcune specie, quale facoltà prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 157/92, che presenta i seguenti vantaggi:
 - 1) per le specie stanziali, l'anticipo dell'apertura e il conseguente corrispondente anticipo della chiusura consentono di mantenere inalterato il periodo del prelievo stesso, non incidendo sulla quantità del prelievo ed operando interventi di gestione faunistico venatoria collegati alla gestione programmata della caccia in modo più razionale;
 - 2) per il cinghiale, le Province hanno elaborato congiuntamente piani di gestione della specie che prevedono una strategia differenziata per le zone vocate e non vocate. anche in relazione ai danni provocati dai cinghiali;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- SPECIE CACCIABILI - La scarsa consistenza di alcune specie nel territorio regionale ne consiglia la limitazione o il divieto di caccia.
- DEROGHE ALLA DIRETTIVA CEE 409/79 - Essendo stati segnalati per alcune specie, quali passero, storno e taccola, gravi danni alle colture agrarie, ne è stato disposto il prelievo in deroga in applicazione del comma 2 dell'art. 9 della Direttiva CEE.
- GIORNATA DI CACCIA - E' stata adottata la formula della giornata a scelta del cacciatore stabilita dal comma 2 dell'art. 32 della L.R. n. 14/94. La possibilità di fruire di due ulteriori giornate settimanali per la caccia alla migratoria nei mesi di ottobre e novembre e' contemplata dal comma 6 dell'art.32 della legge n. 157/92, in relazione alle consuetudini locali. Essendo in Umbria fortemente radicata questa tradizionale forma di caccia, si è ritenuto di consentirne l'utilizzazione, tenendo conto del limitato numero di cacciatori che realmente fruisce di cinque giorni di caccia settimanali.
- CARNIERI- Sono stati progressivamente dimensionati i quantitativi di selvaggina prelevabile giornalmente. A partire dal calendario 1995/96 e' stato portato da due ad un solo capo il carniero giornaliero per la starna.

Inoltre, nella fase di prima applicazione della legge 157/92 non si è ritenuto necessario istituire nuove zone di protezione lungo le rotte di migrazione della avifauna. ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della stessa Legge, avendo valutato come sufficiente la rete di ambiti protetti già esistenti, anche a seguito delle indicazioni generali fornite dall'Istituto Nazionale Per la Fauna Selvatica.

Il Territorio della Regione è comunque scarsamente interessato dalle principali rotte di migrazione della maggior parte delle specie.

La recente istituzione di Parchi regionali e di Aree regionali protette con la L.R. 3 marzo 1995 n. 9, oltre ad ampliare di 40.875 ettari il territorio destinato a protezione, ha potenziato il sistema di tutela della fauna, includendo, tra l'altro, definitivamente e nel loro complesso importanti zone umide prima solo parzialmente protette.

I calendari venatori annuali approvati dal 1992 al 1995 hanno comunque mantenuto gli istituti di protezione nei valichi montani e faunistici precedentemente individuati, applicando il divieto di caccia per un raggio di 1.000 metri (più di 300 ettari di superficie per ciascun valico).

Con il calendario venatorio 1996/97 sono stati soppressi i divieti relativi ai valichi faunistici al di sotto dei 600 metri di altitudine) e sono stati conservati per i valichi montani. Le province stanno valutando l'opportunità di istituire ambiti protetti nelle aree di ex valico faunistico in ragione della loro importanza in relazione al complesso sistema di aree protette verificato e ampliato in occasione della elaborazione del Piano faunistico venatori provinciali.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Per quanto riguarda l'attuazione dell'art. 22 della legge 157/92 la Regione Umbria ha normato la materia con la propria legge dell'11 gennaio 1979 n. 2 e successive modifiche e integrazioni (L.R. 4.3.88 n.7 e L.R. 2.7.91 n. 16).

- TESSERINI VENATORI RILASCIATI

Durante l'ultima stagione venatoria (1995/96) sono stati rilasciati complessivamente numero 45.966 tesserini venatori, di cui numero 34.036 dalla Provincia di Perugia e n. 11.930 della Provincia di Terni.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE TOSCANA

La Regione Toscana, con legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, ha dato applicazione a quanto previsto dalla legge quadro nazionale, disciplinando la gestione, la conservazione ed il prelievo del proprio patrimonio faunistico.

Successivamente a tale atto sono stati emanati i provvedimenti necessari a dare piena attuazione al dispositivo legislativo, primo fra tutti gli "Indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria", approvato con Delibera del Consiglio Regionale 12 luglio 1994 n.292 (B.U. 24 agosto 1994, n.57, suppl. ord.), redatto, in mancanza dei previsti criteri di programmazione determinati dai competenti ministeri, tenuto conto del "Primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Con gli "Indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria" sono stati stabiliti gli indicatori ed i parametri per garantire e promuovere omogeneità di programmazione, entro il sistema delle autonomie locali, nella materia caccia. La finalità di questo strumento di programmazione è stata in via prioritaria quella di definire le procedure e le indicazioni tecniche per la redazione dei piani faunistici venatori provinciali.

Si è quindi passati alla fase di completamento del quadro legislativo di riferimento con l'approvazione di diverse norme e regolamenti attuativi della legge regionale.

Si è infine completata l'istruttoria tecnica di verifica dei piani faunistici venatori provinciali, necessaria per procedere all'approvazione del "Piano faunistico regionale", approvato con Delibera Consiglio Regionale 26 luglio 1995 n.340. Attraverso esso, si è proceduto alla delimitazione dei Comprensori omogenei e dei 19 Ambiti Territoriali di Caccia toscani.

Al contempo si è assicurato il rispetto delle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica e da destinare alla costituzione di istituti a gestione privata (aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie, centri privati per la produzione della fauna selvatica allo stato naturale, aree addestramento cani).

Con il Piano sono anche stati approvati i criteri per la corresponsione degli incentivi per i miglioramenti ambientali e per la detenninazione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna, nonchè i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali la presenza del cinghiale è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole. In tal modo sono state poste le basi per una migliore e più efficace opera di prevenzione dei danni alle colture, venendo incontro alle legittime aspettative del mondo agricolo che deve veder tutelate le proprie prerogative produttive.

Con Legge 7 settembre 1995 n.92 (B.U. 18 settembre 1995, n.59) si è proceduto alla determinazione della "Utilizzazione ai fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale" di cui alla Legge regionale 4 set-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tembre 1976 n.64. Per ogni singolo complesso territoriale, sulla base di dati rilevati con precedenti ricerche, si è provveduto a determinare la destinazione d'uso a fini faunistico-venatori. Tale possibilità è stata considerata solo per le province dove la percentuale complessiva delle aree protette, a vario titolo, risultava, in base alle indicazioni fornite dalle stesse Amministrazioni provinciali, superiore al 20% della superficie agrosilvopastorale.

Al fine di regolamentare la mobilità dei cacciatori nei diversi Ambiti Territoriali di Caccia attraverso un sistema regionale di teleprenotazione, è stata approvata la Delibera Giunta Regionale 25 settembre 1995 n.4119, contenente le "Indicazioni per l'attivazione del sistema regionale di mobilità venatoria" (B.U. 12 ottobre 1995, n.65). Esso ha consentito, già per la passata stagione venatoria, la corretta fruizione di un numero massimo di venti giornate di caccia alla migratoria per ogni cacciatore, garantendo il rispetto del parametro regionale cacciatore/territorio.

A seguito della sentenza n.407 del 21 luglio 1995 del TAR Toscana I Sezione, con cui è stata annullata la proposta di deliberazione del Consiglio Regionale n.317 del 27 agosto 1993, è stata approvata la Delibera Consiglio Regionale 30 ottobre 1995 n.419 "Individuazione valichi montani interessati da rotte di migrazione dell'avifauna" (B.U. 29 novembre 1995, n.73). Con essa sono stati individuati, così come previsto dall'art. 32 della L.R. n.3 del 12/1/1994, i valichi montani in cui prevedere il divieto di caccia per una distanza di metri mille, a tutela delle popolazioni di uccelli lungo le rotte di migrazione. Rilevato che il superamento dell'Appennino viene effettuato dall'avifauna migratrice nei punti di minor quota, posti generalmente in testa alle principali falli fluviali, sono stati prescelti diciotto valichi montani per i quali il divieto di caccia è già in atto.

Alla luce dell'indagine sull'andamento della stagione venatoria 1995/96 è stato quindi approvato il Reg. 3 maggio 1996 n.3 "Regolamento di accesso e di gestione degli ambiti territoriali di caccia" (B.U. 13 maggio 1996, n.73), con il quale sono state apportate le necessarie modifiche al precedente regolamento. Il primo anno sperimentale di applicazione delle nuove normative in materia di Ambiti Territoriali di Caccia ha infatti suggerito alcune indicazioni tecniche per migliorare sia la fase di iscrizione e fruizione da parte dei cacciatori, sia la fase gestionale. In tale contesto sono inoltre state determinate le nuove norme per il funzionamento del sistema regionale per la prenotazione delle giornate di mobilità venatoria, per la migratoria o la selvaggina ungulata, e la preiscrizione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 1996/97.